

L'attenzione della Direzione Generale sulla loro posizione, facendo presente la legittimità delle loro aspirazioni ad essere considerati, alla stregua del Regolamento 1927, come applicati di III classe e quindi inquadrati secondo il nuovo regolamento nel superiore grado di "Applicati".

La legittimità di tale aspirazione appare fondata, specialmente se si consideri che, per disposizione del Reg. Int. 1927, confermata dal nuovo Regolamento, il periodo di prova seguito da conferma è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

In applicazione pertanto di tale principio, detti impiegati debbono considerarsi in servizio effettivo dall'inizio del periodo di prova con la qualifica di applicati di 3^a classe fino al 30 dicembre 1930 e, per effetto del nuovo Regolamento, inquadrati fra gli "applicati", grado 6° dal 1° gennaio 1931.

Pertanto il Direttore Generale ritiene equo proporre al Consiglio di Amministrazione di voler rettificare la posizione dei predetti impiegati nel senso desiderato, considerandoli cioè applicati di 3^a classe sino al 31 di